

A tutti i Clienti

Loro sedi

Circolare n. 15/2020 del 5 Giugno 2020

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA CORONAVIRUS DL 19.5.2020 n. 34 (c.d. decreto "Rilancio")

MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE

IL dl 19.05.2020 N. 34 (c.d. decreto "Rilancio") ha disposto una serie di modifiche al DL 17.3.2020 n. 18, conv. L.24.4.2020 n. 27, in relazione alle misure previste a sostegno delle famiglie.

In particolare:

1) CONGEDI PARENTALI, BONUS BABY SITTING, LAVORO AGILE, "PERMESSI 104", CREDITO IMPOSTA PER VACANZE

CONGEDI PARENTALI RETRIBUITI

Innalzamento a 30 giorni dei congedi di cui possono fruire i lavoratori dipendenti del settore privato per i figli di età non superiore ai 12 anni (per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50% della retribuzione) e l'estensione del relativo arco temporale di fruizione sino al 31 luglio 2020. Tali periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

CONGEDI PARENTALI NON RETRIBUITI

I lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori di anni 16, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore o beneficiario di strumenti di sostegno al reddito per sospensione o cessazione dell'attività lavorativa, hanno diritto di astenersi dal lavoro per l'intero periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

BONUS BABY SITTING

Innalzato da 600 a 1200 euro il limite massimo complessivo il bonus per l'acquisto di servizi di baby sitting e la possibilità, in alternativa, di utilizzarlo per l'iscrizione ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.

Per i comparti sicurezza, difesa e soccorso pubblico e per il settore sanitario pubblico e privato il limite massimo è aumentato a 2.000 euro.

La fruizione del bonus per servizi integrativi per l'infanzia è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido.

LAVORO AGILE PER I DIPENDENTI DEL SETTORE PUBBLICO

Per i datori di lavoro pubblici, fino alla cessazione dello stato di emergenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, la modalità di lavoro agile può essere applicata a ogni rapporto di lavoro subordinato.

LAVORO AGILE PER I DIPENDENTI DEL SETTORE PRIVATO

I lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore o beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa, fino al 31 luglio 2020 hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici di proprietà del dipendente.

La modalità di lavoro agile può essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalla normativa vigente, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'INAIL.

ESTENSIONE DEI "PERMESSI 104"

L'ART. 73 DEL dl Rilancio proroga la possibilità di fruire dell'aumento di ulteriori 12 giorni di "permesso 104", inizialmente introdotta per i mesi di marzo e aprile, anche per i mesi di maggio e giugno 2020.

L'INPS poi con Circolare n. 45 e del 15/03/20 e FAQ Min. Lavoro 30.03.20, hanno precisato che il diritto all'astensione spetta non solo ai lavoratori che assistono familiari disabili, ma anche ai lavoratori titolari di tali permessi a causa di una propria disabilità.

CREDITO IMPOSTA PER VACANZE

L'art. 176 del DL 34/2020 introduce, per il periodo d'imposta 2020, un credito alle famiglie per le vacanze.

Le Disposizioni attuative saranno definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Spetta ai nuclei familiari con ISEE in corso di validità non superiore a 40.000 euro.

Il credito è utilizzabile dal 01/07/20 al 31/12/20 per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, nonché dagli agriturismi, dai bed&breakfast in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale per l'esercizio dell'attività turistico ricettiva.

La misura dell'agevolazione decresce con il diminuire dei componenti il nucleo familiare.

Il credito, utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare, è attribuito nella misura di:

- 500,00 euro per ogni nucleo familiare;
- 300,00 euro per i nuclei familiari composti da due persone;
- 150,00 euro per quelli composti da una sola persona.

Condizioni:

Il credito è riconosciuto alle seguenti condizioni:

- le spese devono essere sostenute in un'unica soluzione;
- il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica o documento commerciale ai sensi del D. Lgs 127/2015, nel quale è indicato il codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito;
- il pagamento del servizio deve essere corrisposto senza l'ausilio, l'intervento o l'intermediazione di soggetti diversi da agenzie di viaggio e tour operator.

Il credito in esame è fruibile nella misura:

- **del 80%** in forma di sconto sul corrispettivo dovuto. Lo sconto è rimborsato al fornitore sotto forma di credito d'imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite mod.F24 con possibilità di cessione a terzi;
- **del 20%** in forma di detrazione d'imposta in sede di dichiarazione dei redditi.

Lo Studio rimane a disposizione dei clienti per ulteriori chiarimenti.

Studio F2S e Associati

Il presente documento non costituisce parere professionale, ma ha solo scopo informativo.